



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/07/2008

=====

ADDI' 11/07/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSTI' COMEQUA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Caniolo	Assessore
MONINO	Esterino	Vice			
ASTORRE	Bruno	Presidente	MANCINI	Claudio	"
		Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COFFOCCELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALTA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Marco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** PRESENTI

ASSENTI: ASTORRE RODANO VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 507

Oggetto:

"Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle verdemie" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.03.2008. Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione Lazio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).



507 11 LUG. 2008 *ly*

OGGETTO: "Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.03.2008. Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione Lazio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).

LA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura

VISTA la legge 30/2003 che all'art. 4 ha previsto la "Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite";

VISTO che le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state successivamente disciplinate dal Titolo VII - Capo II del decreto legislativo n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO che l'art. 70 del D.Lgs 276/2003 stabilisce che "Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne..." espletate nell'ambito di determinati settori;

VISTO che il suindicato art. 70 ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito "...dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati...";

VISTO che l'art. 72 del decreto legislativo n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 12 marzo 2008 che all'art.3 prevede che la fase di sperimentazione sarà avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle regioni e nelle province autonome che aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L. sulla base di uno schema di convenzione allegato al decreto ministeriale stesso;

CONSIDERATO che con la previsione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di lavoro che ha tre obiettivi principali:

- a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
- b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;
- c) regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali;

CONSIDERATO che questo nuovo rapporto di lavoro può configurarsi vantaggioso sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto:

• il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;



507 11 LUG. 2008 ly

- il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa;

PRESO ATTO che nel territorio della Regione Lazio sono presenti vaste aree adibite alla coltura di vigneti e che, nel periodo della vendemmia, è molto diffuso l'utilizzo di prestazione di lavoro rispondenti alla tipologia propria delle prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dal D. Lgs. 276 del 2003;

CONSIDERATO che tra le azioni prioritarie della Regione Lazio vi è quella di offrire occasioni di impiego di integrazione di reddito sia per soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro ovvero in procinto di uscirne, nonché di far emergere quella parte del lavoro nero, rispondente ad esigenze e prestazioni di tipo occasionale, per mezzo di una chiara regolamentazione delle suddette attività al fine di tutelare i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;

RITENUTO opportuno di aderire alla "Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie" attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra la stessa Regione, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L), così come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12.03.2008;

RITENUTO opportuno che, nella fase di sperimentazione di tale nuova tipologia di rapporto di lavoro, siano le singole provincie a determinare le aree nelle quali consentire detta sperimentazione;

RITENUTO quindi che le Province della Regione Lazio potranno avvalersi delle opportunità offerte dal suindicato Decreto Ministeriale aderendo alla convenzione adottata con il presente atto, entro il termine stabilito nella stessa;

CONSIDERATA l'esigenza di regolare, tra le parti firmatarie della predetta convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio in occasione della vendemmia 2008;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate:


di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) concernente la "Sperimentazione per l'anno 2008 delle prestazioni occasionali di tipo accessorio nel settore delle vendemmie" che è parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato I);

La Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione o suo delegato.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio (B.U.R.L.).


IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI



C:\Documents and Settings\agasparrin\I





ALLEG. alla DELIB. N. 507/ly
DEL 11 LUG. 2008

ALLEGATO 1

CONVENZIONE TRA

Regione Lazio - con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, Roma, - in persona del Presidente o suo delegato.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - con sede legale in Via....., Roma - in persona del

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), con sede legale in ViaRoma - in persona del

di seguito definite le parti

Visto l'articolo 4 comma d) della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 che, prevedendo le Prestazioni Occasionali di tipo Accessorio, le definisce come attività di lavoro autonomo che hanno natura meramente occasionale e che, *"in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale"*, vengono *"rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne"*;

Visto che, in particolare, la suddetta Legge indica che la remunerazione del lavoro accessorio avvenga mediante erogazione di *"buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa"*;

Visto che le prestazioni occasionali di tipo accessorio sono state successivamente disciplinate dagli articoli 70 a 73 del D.lgs. n.276/2003, come poi modificati dagli articoli 16 e 17 del D.lgs. n.251/2004, dall'art. 1-bis della Legge n.80/2005 e dal comma 6, articolo 11-quattordicesimo della Legge n. 248/2005.

Visto che l'art. 70 del D.lgs. n.276/2003 ammette a questo particolare regime, tra le altre, le prestazioni rese nell'ambito *"dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati"*.

Visto il secondo comma dello stesso articolo 70 che precisa che queste attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria se non danno complessivamente luogo, per ciascun committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare e che le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.

Visto che l'art. 71 definisce i soggetti che possono effettuare prestazioni occasionali di tipo accessorio, prevedendo che tali soggetti, se sono interessati





a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai Servizi per l'impiego o ai soggetti accreditati;

Considerato che l'articolo 72 descrive una procedura innovativa per l'esercizio di questa nuova tipologia di rapporto di lavoro:

- il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni, il cui valore nominale è fissato nella misura di 10 Euro, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale del 12 marzo 2008;
- i buoni saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuoterà presso il concessionario del servizio;
- il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione;
- il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua per suo conto il versamento dei contributi previdenziali nella gestione separata dell'I.N.P.S., nella misura del 13% del valore nominale del buono, e per i fini assicurativi contro gli infortuni all'I.N.A.I.L., nella misura del 7%; trattiene anche l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono;
- per le prestazioni a favore delle imprese familiari si applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato;


Visto che l'art. 72 del D.lgs. n. 276/2003 prevede l'avvio di una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio per verificare la funzionalità delle procedure adottate, l'efficacia della nuova tipologia di rapporto di lavoro, in particolare per l'emersione del lavoro nero, la qualità dei servizi erogati e il gradimento dei datori e dei prestatori di lavoro nei confronti delle normative, dei servizi e delle procedure che disciplinano la nuova tipologia di lavoro;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 2008 che all'art 3 prevede che la fase di sperimentazione sarà avviata, a partire dalla vendemmia 2008, per l'espletamento di attività lavorative di natura meramente occasionale ai fini dell'esecuzione di vendemmie di breve durata a carattere saltuario nelle Regioni e nelle Province Autonome che aderiranno al progetto di sperimentazione stipulando apposita convenzione con l'I.N.P.S. e con l'I.N.A.I.L. sulla base di uno schema di convenzione allegato al D.M. stesso;

Visto che il D.M. citato, all'art. 2 individua nell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - ai fini della sperimentazione di cui trattasi - il concessionario di cui all'art.72, comma 5 del D.lgs. n.276/2003;

Considerato che con la previsione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, la legge ha introdotto una nuova tipologia di lavoro che ha tre obiettivi principali:



- 
- a) offrire occasioni di impiego e d'integrazione di reddito a soggetti considerati a rischio di esclusione sociale o non entrati ancora nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne;
 - b) far emergere quella parte del lavoro nero che spesso è determinato anche da una non chiara disciplina dei lavori occasionali, tutelando i lavoratori che attualmente operano senza alcuna protezione previdenziale e assicurativa;
 - c) regolamentare determinate attività lavorative che soddisfano esigenze occasionali;

Considerato che questo nuovo rapporto di lavoro offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto

- il datore di lavoro può beneficiare di prestazioni occasionali nella completa legalità, con copertura assicurativa per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto;
- il lavoratore può integrare le sue entrate o disporre di piccole somme con prestazioni occasionali il cui compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupazione o di inoccupazione, ricevendo inoltre una copertura previdenziale e assicurativa;

Considerata la necessità di introdurre con gradualità nel mercato del lavoro la nuova tipologia di rapporto di lavoro, testandone l'efficacia occupazionale e la capacità regolatoria di rapporti che hanno finora operato in maniera informale; riconosciuto a tal fine il ruolo fondamentale dei Servizi per l'Impiego sia nella informazione al cittadino e alle imprese sulle nuove possibilità offerte dal lavoro occasionale di tipo accessorio sia nella gestione del relativo incontro di domanda e offerta e delle specifiche politiche attive di supporto;

Considerata la necessità di regolare, tra le parti firmatarie della presente convenzione, i rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione della sperimentazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio, come sopra definite, in occasione della vendemmia 2008;

le parti convengono quanto segue

1) Oggetto e durata della sperimentazione.

In occasione della stagione di vendemmia 2008, identificata in un periodo temporale che va dal 1° Agosto al 30 Novembre dell'anno stesso, verrà sperimentato, nell'ambito territoriale delle Province della Regione Lazio il nuovo sistema di prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, come disciplinate dagli articoli da 70 a 73 del D.lgs. n.276/2003 e successive modificazioni, esclusivamente per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.



2) **Obiettivi della sperimentazione**

Gli obiettivi della sperimentazione sono:

- a) sperimentare l'applicazione del modello di servizio ed i flussi informativi tra i soggetti coinvolti nella sperimentazione e nella gestione di un sistema integrato di erogazione di servizi;
- b) promuovere l'informazione e la conoscenza della nuova tipologia di lavoro e delle sue opportunità ai potenziali datori di lavoro e alle specifiche categorie di persone che possono prestare il lavoro accessorio;
- c) promuovere l'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
- d) realizzare le attività di coordinamento, di formazione e di condivisione di modelli e procedure al fine di consentire l'erogazione, in maniera efficiente ed integrata, dei servizi indispensabili per la prestazione del lavoro occasionale di tipo accessorio;
- e) verificare la funzionalità delle procedure adottate e del modello di servizio attraverso la predisposizione e implementazione di un sistema di monitoraggio *integrato*, per quanto attiene l'articolazione territoriale delle sperimentazioni previste e le azioni messe in campo dagli attori coinvolti nell'erogazione/realizzazione del modello di servizio previsto dal progetto;
- f) valutare l'efficacia del modello di servizio sperimentato dal progetto, con particolare riguardo ai risultati occupazionali conseguiti, nei territori della sperimentazione, attraverso la nuova tipologia di rapporto di lavoro.

3) **Modello di servizio**

Ai fini del perseguimento degli obiettivi della sperimentazione, le parti opereranno con le modalità e nei ruoli reciproci definiti nel "Modello di servizio per la sperimentazione del lavoro occasionale di tipo accessorio per prestazioni relative all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati" che verrà definito con successivi atti concordati dalle parti.

4) **Adesione delle Province**

Le province interessate, entro il 20/07/2008, possono aderire alla presente convenzione che verrà portata a conoscenza delle Amministrazioni Provinciali a cura della Regione Lazio.



5) **Progetto esecutivo territoriale**

Entro 10 (dieci) giorni dal termine di cui al precedente art.4, l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e la Regione Lazio elaboreranno - con il concorso delle Province aderenti - un "progetto esecutivo territoriale", con l'obiettivo di determinare la durata e le aree della sperimentazione nell'ambito del territorio regionale, nonché di indicare le risorse umane e strumentali necessarie a supportare la promozione e la realizzazione delle iniziative con particolare riferimento ai Servizi per l'Impiego, prevedendo altresì attività di monitoraggio e valutazione dell'andamento e dei risultati del ricorso alla nuova tipologia di rapporto di lavoro, in vista di una sua possibile diffusione.

6) **Ruolo delle parti nel processo di sperimentazione**

Fatto salvo quanto disciplinato dal "progetto esecutivo territoriale" di cui al precedente punto 5), le parti si impegnano ad operare, per la realizzazione degli obiettivi della sperimentazione - in coerenza con il modello di servizio di cui al precedente punto 3) e con i rispettivi ruoli ivi identificati - garantendo la più ampia collaborazione tra Regione Lazio, Province, Servizi per l'Impiego, I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e tra questi soggetti e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nelle sue strutture centrali e locali.

7) **Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione**

Per la supervisione della sperimentazione è costituito un "Comitato di coordinamento regionale del progetto di sperimentazione nel territorio della Regione Lazio", titolato ad adottare tutte le decisioni, anche sanzionatorie, che lo sviluppo della sperimentazione imporrà. Fanno parte del comitato di coordinamento un rappresentante del Ministero del Lavoro, uno dell'I.N.P.S., uno dell'I.N.A.I.L., un rappresentante della Regione e *uno per ogni provincia che aderirà alla convenzione*. Il comitato di coordinamento avrà accesso, in tempo reale, a tutti i dati elaborati dal database centrale tenuto dall'INPS ai fini della sperimentazione per verificarne costantemente i risultati e intervenire sulle eventuali criticità.

8) **Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata sino al termine della stagione di vendemmia 2008 nelle aree interessate della Regione Lazio e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

